



COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER LA MANCATA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI IN APPLICAZIONE DEI DISPOSTI DELL'ART. 31 DEL DPR 380/2001

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2024 –
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 2.11.2024.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 — c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 9-bis del DPR 380/2001, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

A) SANZIONI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITA O CON VARIAZIONI ESSENZIALI.

- A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume:
2.000 euro;
- A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 200,00 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: 150,00 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie), fermo restando l'applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della L. 24/11/1981 n. 689.

B) SANZIONI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICE DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO; si applica la sanzione massima prevista di Euro 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Servizio competente e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, i proventi delle sanzioni determinate dal presente Regolamento saranno destinati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.